

**IL CONSIGLIO SNPA**

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2018-2020 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;
- VISTO** il d.lgs. 30 maggio 2018, n. 81 di attuazione della menzionata direttiva (UE) 2016/2284 e i compiti ivi assegnati all'Istituto;
- CONSIDERATO** che dal 2018 l'ISPRA, nell'ambito dell'attività di supporto tecnico al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, collabora con l'ENEA, l'ISS e il CNR per lo svolgimento di attività connesse all'attuazione della direttiva (UE) n. 2016/2284 (c.d. "Direttiva NEC") concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici;
- CONSIDERATO** che nell'ambito della contabilità delle emissioni nazionali, una particolare attenzione è stata data dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla necessità di aggiornamento delle modalità di calcolo delle emissioni navali con particolare riferimento all'ambito portuale;
- CONSIDERATO** che tali compiti sono rilevanti anche nell'ottica di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale, funzione assegnata al Sistema nazionale dalla legge n. 132/2016;
- CONSIDERATO** che, pertanto, è stata avviata tra l'ISPRA e le ARPA costiere maggiormente interessate, una collaborazione per migliorare e standardizzare il rilevamento di determinate emissioni nei porti, attraverso la stesura di una bozza di convenzione e un relativo Programma Operativo di Dettaglio;
- CONSIDERATO** che nell'ambito di tale convenzione, è prevista una rilevazione, presso selezionati porti pilota rappresentativi, dei dati dei tempi di ingresso e stazionamento in porto delle diverse tipologie di navi e del loro tonnellaggio, che consentirà di stimare le emissioni del traffico navale, passando da una metodologia Tier1 a una metodologia Tier3, riducendo, quindi, l'incertezza delle stime;



- CONSIDERATO** che la collaborazione avviata apporterà benefici a tutti i soggetti sottoscriventi, permettendo un approfondito confronto sui metodi utilizzati per l'aggiornamento dell'Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera e della relativa scomposizione a livello provinciale, curato da ISPRA, e dei corrispondenti Inventari regionali, curati dalle varie ARPA;
- PRESO ATTO** dell'interesse che tale attività riveste per il Sistema Nazionale nel suo insieme;
- VISTO** l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio, la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- VISTA** la proposta di convenzione ISPRA-ARPA (ARPA Campania, ARPA Calabria, ARPA Emilia Romagna, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Lazio, ARPA Liguria, ARPA Lombardia, ARPA Marche, ARPA Puglia, ARPA Sicilia, ARPA Toscana, ARPA Veneto) avanzata dalla Direzione generale dell'ISPRA per l'approfondimento dei metodi di stima delle emissioni in atmosfera derivanti dal traffico navale in ambito portuale;
- PRESO ATTO** delle modifiche all'art. 6 della convenzione, illustrate nel corso della riunione;
- RITENUTO** di adottare il testo della convenzione ISPRA-ARPA come proposto e agli atti;

### **DELIBERA**

1. di adottare il testo della convenzione tra ISPRA e le ARPA per l'approfondimento dei metodi di stima delle emissioni in atmosfera derivanti dal traffico navale in ambito portuale, che è parte integrante della presente delibera, dando mandato ad ISPRA di trasmetterlo alle altre parti per la stipula, fatte salve modifiche non sostanziali o di carattere formale che, in quanto tali, non richiedano un nuovo passaggio in Consiglio;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il predetto atto sul sito [www.snambiente.it](http://www.snambiente.it);
4. di dare altresì mandato ad ISPRA di trasmetterlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 8 ottobre 2020

Il Presidente  
F.TO  
Stefano Laporta



## CONVENZIONE

TRA

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA, con sede e domicilio fiscale a CATANZARO, via Lungomare (loc. Giovino), codice fiscale e partita IVA n. 02352560797, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Domenico Pappaterra, nato a [REDACTED]

L'AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA, con sede e domicilio fiscale a NAPOLI, via Vicinale Santa Maria del Pianto, codice fiscale e partita IVA n. 07407530638, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Luigi Stefano Sorvino, nato ad [REDACTED]

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA, con sede e domicilio fiscale a BOLOGNA, via Po 5, codice fiscale e partita IVA n. 04290860370, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, nato a [REDACTED]

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, con sede e domicilio fiscale in PALMANOVA (UD), Via Cairoli, 14, codice fiscale e partita IVA n. 02096520305 legalmente rappresentata dal Direttore Generale, ing. Stelio Vatta, nato a [REDACTED]

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO, con sede e domicilio fiscale a RIETI, via Garibaldi, 114, codice fiscale e partita IVA n. 00915900575, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Marco Lupo, nato a [REDACTED]

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, con sede e domicilio fiscale in GENOVA, Via Bombrini 8, codice fiscale e partita IVA n. 01305930107 legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Carlo Emanuele Pepe, nato a [REDACTED]

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA

LOMBARDIA, con sede e domicilio fiscale a MILANO, via I. Rossellini 17, codice fiscale e partita IVA n. 13015060158, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Fabio Carella, nato a

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLE MARCHE, con sede e domicilio fiscale ad ANCONA, via Ruggeri 5, codice fiscale e partita IVA n. 01588450427, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giancarlo Marchetti, nato a

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA PUGLIA, con sede e domicilio fiscale in BARI, Corso Trieste 27, codice fiscale e partita IVA n. 05830420724, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Vito Bruno, nato a

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIA, con sede e domicilio fiscale a PALERMO, via S. Lorenzo 312/G, codice fiscale e partita IVA n. 05086340824, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Francesco Carmelo Vazzana, nato a

L'AGENZIA REGIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA, con sede e domicilio fiscale in FIRENZE, via N. Porpora, 22, codice fiscale e partita IVA n. 04686190481, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Marcello Mossa Verre, nato a

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO, con sede e domicilio fiscale legale in Via Ospedale Civile 24, Padova, codice fiscale 92111430283 e partita IVA 03382700288, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Arch. Luca Marchesi, nato a

## **E**

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in ROMA, via Vitaliano Brancati n. 48, codice fiscale e partita IVA n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Alessandro BRATTI, nato a , congiuntamente definite "le Parti";

## **PREMESSO CHE:**

- con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
- con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- ai sensi dell'art. 13 della legge n. 132/16, il Consiglio del Sistema Nazionale è presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie e dal Direttore Generale dell'ISPRA; l'ISPRA svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema Nazionale ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 giugno 2016, n 132, al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema Nazionale, con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema, nell'ambito del Consiglio SNPA;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, della suddetta Legge n. 132/2016, il Sistema Nazionale svolge funzioni di monitoraggio, controllo, ricerca, supporto tecnico e attività istruttoria in materia ambientale;
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di

provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

- considerata la Disposizione ISPRA n. 1028/DG del 21.12.2018 in cui veniva sottoscritto l'Accordo di collaborazione tra MATTM e ISPRA/ENEA/ISS/CNR per lo "Svolgimento di attività connesse all'attuazione della direttiva NEC sui tetti delle emissioni";
- considerata l'approvazione, tramite lettera prot. ISPRA n.0013740 del 30.07.2019, del Piano Operativo di Dettaglio dell'Accordo (POD) e il contestuale avvio delle attività previste;
- è necessario stabilire una collaborazione finalizzata all'integrazione e all'approfondimento degli aspetti conoscitivi relativi alle stime delle emissioni dal settore della navigazione in ambito portuale, essendo l'argomento rilevante per l'aggiornamento e miglioramento delle stime delle emissioni in ambito portuale presenti negli Inventari Nazionale e Regionali delle emissioni;
- le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

##### ART. 1

(Premesse)

Le premesse e il Programma Operativo di Dettaglio visionato e condiviso con le Parti e depositato in atti in originale presso ISPRA costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamate nel presente articolo.

##### ART. 2

(Oggetto)

Con la presente Convenzione l'ISPRA e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto, concordano di instaurare un rapporto di collaborazione, nell'ambito delle comuni finalità istituzionali, con l'obiettivo di aggiornare le modalità di calcolo delle emissioni navali con particolare riferimento all'ambito portuale a livello nazionale e locale.

La modalità di collaborazione tra ISPRA e le Agenzie è definita in uno specifico Programma

Operativo di Dettaglio (POD) predisposto a cura di ISPRA e già condiviso con le Agenzie partecipanti. Le Agenzie regionali di Campania e Lombardia partecipano alla convenzione in qualità di membri osservatori.

### ART. 3

#### (Compiti delle Parti)

ISPRA ha predisposto, in accordo con le Arpa, il Programma Operativo di Dettaglio (POD), coerentemente a quanto previsto dal POD della collaborazione vigente tra ISPRA e MATTM sull'applicazione della direttiva NEC.

ISPRA garantisce il coordinamento delle attività e il supporto tecnico scientifico durante tutte le fasi delle attività alle Agenzie Regionali nonché la stesura degli scenari emissivi in ambito portuale al 2030.

Le Agenzie si impegnano a collaborare alla redazione di un questionario di rilevazione del traffico navale in ambito portuale, con particolare attenzione ai tempi delle diverse fasi di navigazione in porto (manovra, stazionamento) per le diverse tipologie di nave e tonnellaggio, alla raccolta e elaborazione dei dati e alla stima delle emissioni nei porti di competenza.

Le Parti si impegnano, nello svolgimento delle loro attività, a definire e mantenere modalità operative omogenee, nonché a concordare e realizzare le necessarie iniziative per garantire la più ampia condivisione delle modalità di coordinamento.

### ART. 4

#### (Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e termina il 29.07.2021. Le Parti si riservano di concordare la proroga dei termini in relazione a intervenute necessità di realizzazione delle attività oggetto di Convenzione. Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente l'eventuale impossibilità di dar corso, nei tempi e con le scadenze indicate nel presente atto, alle attività convenzionali a causa dell'emergenza sanitaria "CoViD-19".

### ART. 5

#### (Spese)

Per le attività di cui al precedente art. 3 ISPRA rimborserà un importo totale massimo pari a € 53.000,00, corrispondendo a ciascuna ARPA partecipante le seguenti somme a titolo di rimborso delle spese, fuori campo IVA ex art. 4 D.P.R. 633/72.

<b>Agenzia</b>	<b>Totale € previsto</b>
CAMPANIA	0,00
CALABRIA	5.000,00
EMILIA ROMAGNA	5.000,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	5.000,00
LAZIO	5.000,00
LIGURIA	5.000,00
LOMBARDIA	0,00
MARCHE	5.000,00
PUGLIA	5.000,00
SICILIA	5.000,00
TOSCANA	5.000,00
VENETO	8.000,00

#### ART. 6

(Modalità e termini di pagamento)

Le somme di cui al precedente Art. 5 saranno rimborsate da ISPRA a seguito di rendicontazione da effettuarsi al termine dell'attività svolta. I rimborsi verranno effettuati da ISPRA alle Agenzie, previa verifica dell'attività svolta da parte del Responsabile della Convenzione di ISPRA, a seguito di emissione di nota di debito tramite SDI (sistema di interscambio) e presentazione di rendicontazione delle spese sostenute, entro 30 giorni dalla presentazione della nota medesima. L'erogazione dei rimborsi è subordinata alla verifica, tramite DURC, della regolarità contributiva delle singole ARPA, determinando, se del caso, l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del DPR n. 207/2010. Le fatture, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72, dovranno essere inviate ad ISPRA tramite fatturazione elettronica, utilizzando il seguente codice univoco ufficio: UF3ANQ.

#### ART. 7

(Nomina dei Responsabili di Convenzione)

Il Responsabile della Convenzione per ISPRA è il dott. Alessandro Bratti, in quanto Responsabile dell'Accordo di collaborazione per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione della Direttiva NEC sui tetti delle emissioni.

Le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, danno comunicazione dei nominativi del proprio Responsabile di



Convenzione e del Responsabile degli aspetti tecnici.

#### ART. 8

##### (Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo. In particolare, le parti assicurano reciprocamente il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoViD-19 sui luoghi di lavoro.

#### ART. 9

##### (Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D. lgs. N. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell’European Data Protection Board (EDPB). Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall’attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell’Art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

#### ART. 10

##### (Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà delle Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell’autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione alle altre Parti.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

ART. 11

(Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno trenta giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività eseguite sino al momento in cui il recesso produce effetto.

ART. 12

(Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ISPRA (ex art.15 DPR 642/72) a seguito di autorizzazione n. 40594 dell'AdE – Direzione Regionale del Lazio.

ART. 13

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n.48 e le ARPA/APPA presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe.

ART. 14

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

*Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale*

Per l'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA

Per l'AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Per l'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA  
DELL'EMILIA ROMAGNA

Per l'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI  
VENEZIA GIULIA

Per l'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Per l'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE

Per l'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA  
LOMBARDIA

Per l'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Per l'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE AMBIENTALE  
DELLA PUGLIA

Per l'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SICILIA

Per l'AGENZIA REGIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA

Per l'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL  
VENETO

Per l'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE